

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

VENERDÌ 10 APRILE 1964

Presidenza del Presidente
LAMI STARNUTI

IN SEDE REFERENTE

« Abrogazione dell'obbligatorietà del mandato di cattura per i reati fallimentari » (189), d'iniziativa dei senatori Picchiotti e Papalia. (Seguito).

Il Presidente comunica che la richiesta — formulata dalla Commissione in una precedente seduta — di ottenere l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante non è stata accolta dal Presidente del Senato, e che pertanto la discussione prosegue in sede referente.

Il relatore Azara, ribadendo le tesi già esposte nella sua relazione favorevole, sottolinea l'opportunità di affrontare rapidamente un problema che da lungo tempo attende di essere risolto. Il senatore Picchiotti, anch'egli favorevole, ricorda i precedenti del disegno di legge in esame e si augura che la questione sia definita con sollecitudine. All'unanimità, quindi, la Commissione decide di autorizzare il senatore Azara a presentare all'Assemblea la relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge.

IN SEDE CONSULTIVA

« Modifiche alla legge 25 febbraio 1963, n. 289, avente per oggetto la Cassa previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (28), di iniziativa del senatore Fiore;

« Modifiche alla legge 25 febbraio 1963, n. 289, modificatrice della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (147), d'iniziativa dei senatori Berlingieri ed altri.

(Pareri alla 10^a Commissione).

Il senatore Ajroldi legge alla Commissione lo schema di parere predisposto sui due disegni di legge; dopo un dettagliato esame delle varie disposizioni, l'estensore conclude dichiarandosi favorevole all'approvazione di entrambi i provvedimenti, pur prospettando alla Commissione di merito l'opportunità di talune lievi modificazioni. Dopo interventi del Presidente, dei senatori Caroli, Pafundi, Tessitori, Tomassini, Kuntze e Morvidi, il senatore Fiore illustra le finalità cui tende il suo disegno di legge e chiede che sui due provvedimenti vengano dati due pareri distinti, per far sì che il primo possa procedere nel suo *iter* anche nel caso in cui il secondo — di più ampia portata — incontrasse temporaneamente ostacoli di carattere finanziario. I senatori Tessitori e Monni affermano che, a loro avviso, è opportuno che i

due disegni di legge procedano parallelamente; opinioni sostanzialmente analoghe vengono espresse dai senatori Picchiotti e Pace. L'estensore risponde agli oratori intervenuti nella discussione, dopo di che la Commissione autorizza lo stesso senatore Ajroldi a trasmettere alla Commissione di merito un parere unico, favorevole all'approvazione dei due provvedimenti, nel quale saranno contenute le osservazioni svolte nel corso della discussione odierna.

« Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio » (279), d'iniziativa dei senatori Schietroma e Viglianesi. (Parere alla 8ª Commissione).

Il senatore Ajroldi legge lo schema di parere — favorevole con osservazioni — da lui predisposto sul nuovo testo del disegno di legge, formulato da un'apposita Sottocommissione della Commissione Agricoltura. Dopo una breve discussione, cui prendono parte i senatori Giuseppe Magliano, Monni e Schietroma, la Commissione autorizza lo estensore a trasmettere alla Commissione di merito il summenzionato parere.

AGRICOLTURA (8ª)

VENERDÌ 10 APRILE 1964

Presidenza del Presidente
DI ROCCO

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Camangi.

IN SEDE REFERENTE

« Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio » (279), d'iniziativa dei senatori Schietroma e Viglianesi. (Rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 4 marzo 1964).

Il Presidente ricorda che il disegno di legge, assegnato in sede referente all'8ª Commissione col parere della 2ª, fu esaminato dalla Commissione Agricoltura nella seduta del 29 gennaio 1964 e trasmesso all'Assem-

blea con relazione favorevole del senatore Carelli. Durante la seduta pubblica del 4 marzo 1964 il rappresentante del Governo chiese però il rinvio del progetto alla 8ª Commissione. La richiesta fu accolta (ed il Presidente precisa di essere stato favorevole ad essa, anche perchè gli emendamenti presentati ponevano problemi giuridici sui quali era opportuno sentire il parere della 2ª Commissione) e la Commissione Agricoltura nominò una sottocommissione di cui facevano parte fra gli altri il proponente senatore Schietroma e il relatore Carelli, per un esame più approfondito del testo. Avendo la Sottocommissione esaurito il suo compito e predisposto una nuova formulazione del disegno di legge, la Commissione è ora chiamata ad esaminare tale nuovo testo.

Il senatore Grassi afferma che il progetto risulta inaspettatamente iscritto all'ordine del giorno e che qualunque esame di esso non può prescindere dal parere — non ancora pervenuto — della Commissione Giustizia, data anche la singolarità del contenuto del progetto stesso, per cui rapporti obbligazionari verrebbero tramutati in rapporti reali. Non nascondendo le sue preoccupazioni di ordine costituzionale, il senatore Grassi informa poi di avere presentato recentemente, insieme con altri colleghi, un disegno di legge sulla stessa materia, e chiede il rinvio della discussione.

A tale richiesta si oppone il senatore Gomez D'Ayala, il quale fra l'altro sottolinea l'urgenza dei problemi cui deve provvedere il disegno di legge e ricorda che il parere della Commissione Giustizia non è vincolante.

Sull'opportunità di conoscere preventivamente detto parere, come utile strumento di orientamento, parla quindi il senatore Grimaldi, associandosi alla richiesta del senatore Grassi.

Esaurita la parte preliminare del dibattito, il Presidente invita il relatore a riferire sui risultati del lavoro della Sottocommissione: all'esame degli articoli si passerà dopo che sarà pervenuto il parere della Commissione Giustizia, la quale è attualmente riunita.

Il senatore Carelli illustra il nuovo testo del disegno di legge formulato dalla maggioranza della Sottocommissione, aggiungendo che sarebbe sua intenzione proporre un articolo finale, per il quale i capitali di affranco appartenenti ad enti morali ed opere pie sarebbero svincolati dall'obbligo del reimpiego in titoli di Stato.

Successivamente il senatore Compagnoni parla del modo in cui si formarono i rapporti atipici oggetto del disegno di legge. La maggior parte di essi erano fondati sull'obbligo, per il concessionario, di bonificare il terreno impiantandovi vigneti ed oliveti, e sorsero sotto il dominio dello Stato pontificio. Con l'applicazione delle leggi del Regno d'Italia le terre appartenenti alla Chiesa passarono al Demanio e furono vendute all'asta a prezzi irrisori, per cui i concedenti acquistarono evidentemente prescindendo dal valore dei miglioramenti. Del resto, per spiegare il motivo per cui le terre non furono acquistate dai contadini, basta pensare — se tanto forte è oggi l'opposizione al progetto — alla situazione di un secolo fa.

Per completare il quadro dei rapporti atipici, il senatore Compagnoni fa poi notare che in essi si parla sempre di rapporto a tempo indeterminato e nello stesso tempo è sempre presente l'obbligo del miglioramento, la qual cosa lascia chiaramente ritenere che tali rapporti vadano definiti fin dall'origine come una sottospecie del contratto di enfiteusi.

Da ultimo, dopo aver sostenuto con varie esemplificazioni la pretestuosità dei motivi addotti dagli oppositori alla legge 25 febbraio 1963, n. 327, il senatore Compagnoni afferma la necessità di regolare la materia per eliminare tutte le contestazioni.

Dopo una breve sospensione della seduta, il Presidente dà lettura del parere trasmesso dalla Commissione Giustizia. In tale parere la 2ª Commissione suggerisce di approvare integralmente gli articoli 1 e 2 e la prima parte dell'ultimo articolo del disegno di legge, proponendo soluzioni varie per quanto concerne gli altri articoli.

Si passa all'esame degli articoli. Sull'articolo 1 parlano i senatori Grimaldi, Schie-

troma e Gomez D'Ayala. Il senatore Grimaldi vorrebbe aggiungere alla fine dell'articolo il divieto dall'affrancazione per i terreni a destinazione diversa da quella agricola. Il senatore Schietroma ricorda che l'articolo 1 tende a dirimere il dubbio che si considerino esclusi dalla legge i rapporti che abbiano in sé natura perpetua, e suggerisce al senatore Grimaldi di accantonare il suo emendamento. Dopo un breve intervento del senatore Gomez D'Ayala, e dopo che il senatore Grimaldi ha aderito al suggerimento del senatore Schietroma, l'articolo 1 viene approvato.

All'articolo 2 il senatore Grimaldi presenta un emendamento sostitutivo del secondo e del terzo comma, che stabiliscono i compiti delle Commissioni tecniche provinciali. Alla proposta si oppone il senatore Compagnoni. Infine, dopo chiarimenti del senatore Schietroma ed interventi del relatore Carelli e del Sottosegretario di Stato (che invitano il senatore Grimaldi a non insistere nella proposta), l'emendamento è respinto e l'articolo è approvato.

Sull'articolo 2-bis, che tratta della misura della corresponsione — che sarebbe decisa tenendo conto della classificazione catastale — ha luogo un ampio dibattito. Il senatore Grimaldi esprime il timore che l'applicazione dell'articolo porti conseguenze negative; parlano inoltre i senatori Compagnoni, Gomez D'Ayala, Schietroma, il relatore Carelli e il sottosegretario Camangi, dopo di che l'articolo è approvato.

Sull'articolo 2-ter, che estende la competenza delle Sezioni specializzate anche alle richieste di affrancazione avanzate nel giudizio di primo grado, prendono la parola il senatore Schietroma e il Sottosegretario di Stato. Il senatore Schietroma illustra i motivi per i quali, a suo avviso, è opportuna l'approvazione dell'articolo con qualche lieve modificazione; il Sottosegretario di Stato comunica da parte sua che il Ministero della giustizia è contrario, in quanto ritiene che le Sezioni specializzate non abbiano competenza adeguata a decidere. L'articolo viene infine approvato con le modifiche proposte dal senatore Schietroma.

Sull'articolo 2-quater, che prevede l'affrancazione a favore del miglioratario anche nel-

l'ipotesi che il concedente sia a sua volta enfiteuta o livellario, parlano il relatore Carelli e il senatore Schietroma.

L'articolo viene quindi approvato, con un emendamento aggiuntivo concordato fra il relatore e il senatore Schietroma.

Sull'articolo 2 — *quinquies*, che prevede il caso in cui il valore del fondo risulti aumentato in misura superiore al quintuplo del capitale di affranco, il senatore Grimaldi solleva ampie critiche, chiedendo che sia messo ai voti l'emendamento da lui proposto all'articolo 1 e successivamente accantonato. Tale emendamento è respinto. L'articolo viene quindi approvato nella prima parte, secondo la proposta della Commissione giustizia. Il senatore Compagnoni si riserva di chiedere la soppressione dell'intero articolo in Assemblea.

Il Sottosegretario di Stato presenta infine un articolo aggiuntivo, nel quale si stabilisce che le Commissioni tecniche provinciali provvedano a stabilire le misure minima e massima dei canoni o delle quote di ripartizione dei prodotti distintamente per ciascuna zona agraria e per ciascuna qualità di terreno e tipo di coltura, entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.

Tale emendamento viene approvato senza discussione. Parimenti senza discussione viene accolta una modificazione al titolo del disegno di legge, proposta dallo stesso Sottosegretario di Stato (sostituzione delle parole « Norme interpretative e integrative » alle parole « Interpretazione autentica »).

Ha luogo quindi un breve dibattito sull'emendamento annunciato dal senatore Carelli, per svincolare dall'obbligo del reimpiego in titoli dello Stato i capitali di affranco appartenenti ad enti morali ed opere pie. Vi partecipano, oltre al relatore, il senatore Schietroma e il Sottosegretario di Stato, il quale si dichiara perplesso in quanto l'emendamento modificherebbe un sistema che comprende un ambito molto più vasto. Infine, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, il senatore Carelli non insiste nell'emendamento riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione infine conferisce al senatore Carelli il mandato di riferire al Senato sul nuovo testo del disegno di legge.

IGIENE E SANITA' (11^a)

VENERDÌ 10 APRILE 1964

Presidenza del Presidente

ALBERTI

Interviene il Ministro della sanità Mancini.

IN SEDE REFERENTE

« Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali » (458), d'iniziativa dei deputati Ceravolo ed altri e De Maria ed altri, approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito).

Il senatore Cassini, relatore, si dichiara decisamente favorevole nella sostanza al provvedimento, che si presenta con carattere di urgenza e che, approvato, potrà riportare serenità e fiducia nell'ambiente ospedaliero in cui regnano le più vive e giustificate aspettative. Il relatore è sensibile ad alcune osservazioni e riserve prospettate nel corso del precedente dibattito, ma ritiene che esse siano facilmente superabili, se non si vuole che il problema in discussione — che in realtà è di natura tecnica e sociale — si trasformi in problema politico, con tutti gli inconvenienti che potrebbero derivarne. Conclude sostenendo la necessità di approvare il provvedimento con sollecitudine e chiedendo, a tal fine, che esso sia assegnato alla Commissione in sede deliberante, dove si potranno apportare al testo lievi, opportuni emendamenti.

Sulla relazione del senatore Cassini si apre un dibattito, nel corso del quale i senatori Maccarrone, Ferroni e Sellitti si dichiarano favorevoli non solo al passaggio in sede deliberante, ma anche all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera. Tale punto di vista viene espresso in un ordine del giorno presentato dal senatore Simonucci a nome del Gruppo comunista, preoccupato che un ritorno del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento ne ritardi di troppo l'approvazione; mentre il senatore Oliva, dal canto suo, si dice propenso a chiedere il passaggio alla sede deliberante solo dopo che la Commissione si sarà accordata su alcuni emendamenti (di portata del resto non sostanziale).

